



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: I limiti 2017 per la tenuta della contabilità semplificata e il criterio di cassa

Per poter adottare la contabilità semplificata¹, **le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali** devono aver conseguito **nell'anno precedente** un determinato **ammontare massimo di ricavi**, pari a:

- ◆ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi**;
- ◆ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

L'**accesso al regime di contabilità semplificata** è ammesso **dall'anno successivo** al rispetto delle soglie. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la **contabilità semplificata dal 2017**, devono aver **conseguito nel 2016 ricavi fino a € 400.000** se effettuano attività di prestazioni di **servizi**, **ovvero € 700.000** in caso di esercizio di **altre attività**.

Dal 2017, per effetto della Legge di Bilancio 2017, le imprese in contabilità semplificata utilizzeranno il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza. Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori dovranno optare per il regime di contabilità ordinaria. Sarà possibile in alternativa optare per il criterio delle registrazioni, con vincolo triennale. In questo modo si considererà - per presunzione - che la data di registrazione dei documenti coincida con quella del relativo incasso/pagamento.

I LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E IL CRITERIO DI CASSA

TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	<p>In base all'art. 18 del DPR 600/73 è prevista la possibilità da parte delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese individuali; ◆ snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR; ◆ enti non commerciali (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non prevalente, <p>di adottare "naturalmente" il regime di contabilità semplificata qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente limite di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; ◆ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. <p>In tale ipotesi, il regime "semplificato" è applicabile dall'anno successivo.</p> <p>Gli esercenti arti e professioni, invece, adottano sempre come regime "naturale" il regime di contabilità semplificata, fatta salva l'opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>
--	---

¹ Regime previsto dall'art. 18 del DPR 600/73.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMPRENDITORI INDIVIDUALI ◆ SOCIETÀ DI PERSONE ◆ ENTI NON COMMERCIALI 	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = REGIME SEMPLIFICATO
		ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 700.000	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMPRENDITORI INDIVIDUALI ◆ SOCIETÀ DI PERSONE ◆ ENTI NON COMMERCIALI 	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = REGIME ORDINARIO
		ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 700.000	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI ◆ COOPERATIVE ◆ ENTI COMMERCIALI 	QUALSIASI ATTIVITÀ	NESSUN LIMITE DI RICAVI		
<p>ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU' ATTIVITA'</p> <p>Nel caso d'esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati; ◆ al limite relativo all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se l'attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000; ✓ se l'attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000. <p>Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario²:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ identificare l'attività prevalente; ◆ verificare il limite di ricavi riferiti all'attività prevalente; ◆ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000. 				
<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO DAL 2017</p> <p>Dal 2017 il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di competenza (valido fino al 2016) sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al passato, inoltre, a tale importo va aggiunto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR).</p> <p>Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Sono riconosciute anche le deduzioni forfetarie per gli intermediari/rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori. Rileva altresì la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all'art. 34, Legge n. 183/2011. Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.</p>				

² Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.

	<p>Nel primo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata è prevista la deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.</p> <p>Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, <i>“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”</i>. Ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, ma incassato nel 2017, non assumerà rilevanza per il 2017.</p> <p>Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2017 modificano anche la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP (di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.</p>
<p>OPZIONE REGIME ORDINARIO</p>	<p>Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi. Questa è una novità della Legge di Bilancio 2017, in quanto in precedenza il vincolo era annuale.</p> <p>Si ricorda tuttavia che, in base all'art. 3 DPR n. 442/97, attualmente in vigore, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l'opzione vincola il contribuente per 1 anno.</p> <p>Considerata la contraddittorietà delle due disposizioni, si auspica in merito un chiarimento.</p>